

ATC RC1
DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
(SUS SCROFA)

Art. 1. Principi e finalità.

La Regione Calabria, al fine di contenere la specie *Sus Scrofa* entro limiti di tollerabilità, tali da ridurre i danni alle colture agricole, l'allarme sociale suscitato dalla presenza della specie in ambienti urbani e limitare i sinistri stradali, ha disciplinato il prelievo di selezione per la specie cinghiale demandando agli ambiti territoriali di caccia la loro attuazione tramite operatori di selezione adeguatamente formati.

Art. 2 Funzioni

1. La caccia di selezione è una forma prelievo selettivo di fauna selvatica programmato per specie, quantità, sesso e classi di età, mediante un piano elaborato dall'Ente regionale, previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano di selezione della specie cinghiale è elaborato dalla Regione Calabria e attuato dalle Provincie, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dall'Ambito Territoriale di Caccia RC 1 secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3 Aree di intervento

1. Il prelievo selettivo viene effettuato su tutte le aree vocate e non vocate del territorio di competenza dell'ATC RC1, concentrando il maggiore sforzo di caccia nelle zone individuate da questo ATC in base alle richieste di danni e/o di intervento.

Art. 4 Soggetti autorizzati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione viene effettuata esclusivamente dai cacciatori abilitati al prelievo della specie cinghiale previa partecipazione a specifici corsi abilitanti con esame finale secondo i protocolli I.S.P.R.A..

Art. 5 Elenco dei Cacciatori di selezione

1. I cacciatori idonei al prelievo selettivo che ne facciano richiesta vengono inseriti in

un apposito elenco predisposto dall'ATC RC1.

2. La richiesta di iscrizione all'elenco dei cacciatori di selezione nell'Ambito territoriale RC1 è a sportello per consentire l'iscrizione dei soggetti abilitati in qualsiasi periodo dell'anno; ha validità annuale ed è subordinata:
 - a) al possesso del porto d'armi uso caccia in regola con i versamenti previsti dalla normativa vigente, nonché di copertura assicurativa per la responsabilità civile obbligatoria per l'esercizio della caccia di selezione;
 - b) al conseguimento della idoneità alla caccia di selezione alla specie cinghiale;
 - c) al possesso documentato di un'arma con canna ad anima rigata ad otturatore scorrevole (bolt-Action), ad otturazione rettilinea (straight Pull), monocanna o doppia canna (sovrapposte o giustapposte) munita di cannocchiale di puntamento ad ingrandimenti fissi o variabili, è fatto divieto dell'utilizzo dei punti rossi (Red Dot);
 - d) al superamento documentato di una prova di tiro con l'arma o le armi e le ottiche che l'operatore intende utilizzare per la caccia di selezione secondo le indicazioni operative contenute nel "disciplinare della prova di tiro" allegato al presente disciplinare (Allegato 1).

Art. 6 Assegnazione delle aree di intervento

1. Le aree di intervento vengono assegnate in base alle richieste dei singoli selettori.
2. Nel caso in cui si rilevino richieste di intervento o segnalazione di danni da parte di agricoltori o conduttori di fondi le stesse verranno segnalate ai selettori assegnatari della zona di intervento e dovrà essere data priorità assoluta all'intervento presso le aziende e i fondi suddetti.
3. Per ogni area di intervento viene stabilito il numero massimo di cacciatori di selezione che possano operare contemporaneamente tenendo conto della assoluta necessità di operare in sicurezza. Per garantire una maggiore distribuzione dei selettori in tutto il territorio, nonché una maggior sicurezza, è posto un limite di accesso all'Area di intervento determinato dall'ATC RC1 sulla base delle indicazioni fornite dal personale tecnico.

Art. 7 Metodo di prelievo.

1. In conformità a quanto previsto dal piano di selezione della Regione Calabria la modalità di prelievo è la caccia all'aspetto da punto sparo; non è consentita la caccia alla cerca quale modalità operativa per la caccia al cinghiale in selezione.

Art. 8 Disciplina del punto sparo.

1. Gli abbattimenti, da parte di singoli operatori, all'aspetto o all'appostamento, vengono effettuati all'interno della zona di caccia assegnata dall'ATC. A ciascun cacciatore di selezione è fatto obbligo di raggiungere il punto sparo prescelto con la carabina scarica e in custodia.

La postazione prescelta dovrà essere georeferenziata tramite i sistemi operativi condivisi dall'ATC con indicazione dell'inizio e della fine dell'attività.

2. Una volta georeferenziata la postazione il Selettore potrà spostarsi da essa nel raggio limite di 150 metri.
3. Il selettore ha l'obbligo di accertarsi che il punto sparo sia posizionato in sicurezza evitando situazioni di potenziale pericolo per attività umane o per l'incolumità delle persone.

Art. 9 Condivisione delle informazioni.

La caccia di selezione alla specie cinghiale viene svolta prevalentemente in periodi dell'anno e orari atipici rispetto alle ordinarie attività di caccia, anche in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 157/92, ai sensi dell'articolo. 11 *quaterdecies*, c. 5, della Legge n. 248/2005, secondo quanto previsto dal piano regionale e validato da I.S.P.R.A..

Per tale ragione l'A.T.C.RC1 persegue l'obiettivo di avere un resoconto in tempo reale sulle uscite di caccia di selezione da parte dei suoi operatori che includa la data, l'ora di inizio e fine interventi, la località e/o la denominazione dell'azienda agricola in cui è ubicato il punto sparo, i colpi esplosi, i capi prelevati e gli eventuali colpi a vuoto esplosi. Tali informazioni, conformemente a quanto previsto dal piano regionale, vengono condivise con l'ente regionale e le forze di polizia preposte al controllo.

Per l'attuazione di tale obiettivo l'A.T.C. RC1 mette a disposizione degli operatori appositi sistemi informatici in grado di assicurare in tempo reale la conoscenza da parte degli organi preposti di ogni notizia relativa alle uscite di caccia di selezione.

È fatto obbligo a ciascun cacciatore di selezione di utilizzare detti sistemi di comunicazione delle proprie uscite di caccia, pena l'immediata esclusione dal piano di selezione.

Art. 10 Registrazione delle uscite di caccia

(Libretto personale di caccia)

Ad ogni cacciatore di selezione iscritto all'ATC RC1 è consegnato annualmente un libretto di caccia. Il libretto personale di caccia è personale e sarà utilizzato per l'esercizio dell'attività di caccia di selezione; dovrà essere ri-consegnato, al termine del piano di abbattimento, agli uffici dell'ATC. Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore è tenuto a registrare l'uscita di caccia sul libretto personale di caccia; quest'ultimo è il documento valido ai fini dell'uscita di caccia e costituisce titolo per esercitare la caccia di selezione. Ogni cacciatore è tenuto ad utilizzare il sistema di comunicazione condiviso per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti, i dati di censimento e quanto altro previsto. Il sistema digitale condiviso è utilizzato dall'ATC a scopo gestionale e statistico per la raccolta dati; pertanto i cacciatori per le uscite di caccia, i tempi e le modalità di caccia, devono sempre tener conto della legislazione e delle normative tempo per tempo vigenti. Le modalità tecniche di utilizzo del Sistema sono descritte su apposite schede di istruzione scaricabili dal sito internet dell'ATC. La chiusura dell'uscita di caccia tramite il sistema di gestione adottato dall'ATC RC1 deve essere effettuata al termine dell'attività di caccia, comunicando tutti i dati richiesti.

Art. 11 Norme di sicurezza

1. Durante l'azione di caccia, l'operatore di selezione è obbligato a indossare un indumento(giacca, gilet ecc.) ad alta visibilità.
2. L'arma consentita può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
3. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, fermo e posizionato di fianco;
 - b) la scelta di effettuare il tiro deve essere compiuta considerando l'eventualità che

l'animale possa non essere colpito; in qual caso il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri, deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

4. In particolare è vietato tirare nei seguenti casi:
 - a) in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b) in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c) in condizioni di scarsa luminosità;
 - d) a braccio libero.
5. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica l'arma nel sito di prelievo.
6. E' consentita la presenza di un accompagnatore (non armato) al fine di coadiuvare l'operatore nelle operazioni di prelievo.

Art.12 Periodo di intervento

La caccia di selezione è consentita nel periodo di intervento autorizzato dalla Regione Calabria sulla base del c.d. "Piano di abbattimento del Cinghiale (*Sus scrofa*)" redatto dalla Regione Calabria e approvato da ISPRA anche in deroga alle ordinarie attività di caccia di selezione ai sensi dell'art. 11 – *quaterdecies*, c. 5 L.N. 248/2005. L'A.T.C. RC 1 riserva la facoltà di autorizzare a sua volta la caccia di selezione alla specie cinghiale nei periodi dell'anno ritenuti confacenti alle esigenze di gestione della specie.

Art. 13 Mezzi consentiti per il prelievo.

1. Il prelievo è consentito con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore al calibro 6,5mm o equivalenti, con azione di caricamento singolo manuale (Bolt Action), ad otturazione rettilinea (Straight Pull), monocanna, doppia canna (giustapposte o sovrapposte) dotate di cannocchiale di puntamento con ingrandimenti fissi o variabili;
2. Non è consentito l'utilizzo del punto rosso (Red Dot)
3. E' consentito all'operatore di selezione l'utilizzo di una sola arma nel corso della

medesima uscita di caccia.

Art. 14 Modalità di esercizio del prelievo selettivo

1. L'operatore abilitato alla caccia di selezione è tenuto alla compilazione di un'apposita scheda di uscita/rientro fornita dall'ATC RC1;
 - 1.1. Nel caso di abbattimento l'operatore deve:
 - a) apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto la fascetta monouso inamovibile fornita dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 - b) fotografare per intero la spoglia dell'animale abbattuto prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto avendo cura che sia visibile il bollino inamovibile precedentemente apposto; la predetta documentazione fotografica viene tenuta a disposizione dell'ATC RC1 che dispone in merito alla condivisione della stessa con il coordinatore a fini di documentazione delle attività del piano di prelievo;
 - c) compilare la scheda di abbattimento in tutte le sue parti annotando le misure biometriche richieste sulla scheda e sul libretto di caccia.
 - 1.2. In caso di ferimento l'operatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia eventualmente da utilizzare;
 - b) contrassegnare il punto di impatto (anschuss) con un segnale (nastro o altro) che consenta l'individuazione del punto di impatto;
 - 1.3. In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perianale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASP competente per territorio.

Art. 15 Obblighi del cacciatore di selezione.

1. Durante il prelievo di selezione l'operatore è obbligato ad avere con sé (oltre ai documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e la

sotto indicata documentazione:

- a) Libretto di caccia di selezione;
 - b) Autorizzazione al prelievo selettivo;
 - c) Scheda di abbattimento;
 - d) Fascette numerate inamovibili.
2. Al termine di ciascun piano mensile l'operatore di selezione consegna le schede di abbattimento, complete di documentazione fotografica, all'ATC.
 3. In caso di smarrimento delle fascette numerate inamovibili, l'operatore è tenuto a dare comunicazione all'ATC di appartenenza entro le 24 ore e non potrà effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto altre fascette in sostituzione di quelle smarrite previa esibizione della copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità di polizia.
 4. L'operatore di selezione ha l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione delle attività programmate dall'ATC quali, solo a titolo esemplificativo, i miglioramenti ambientali, monitoraggi e/o censimenti della specie cinghiale.

Art. 16 Disciplina delle fascette inamovibili.

La fascetta (o bollino) inamovibile costituisce il documento di identificazione di ciascun capo abbattuto, ogni cacciatore di selezione è responsabile della custodia delle fascette che possiede in dotazione.

Per tale ragione a ciascun cacciatore iscritto al piano di selezione viene consegnato un numero variabile di fascette inamovibili sulla base della disponibilità dei capi e del numero di cacciatori iscritti al piano.

L'ATCRC1 detiene un registro in cui vengono registrate le fascette inamovibili consegnate a ciascun operatore che viene aggiornato sulla base degli abbattimenti effettuati.

Al termine della stagione di caccia di selezione ciascun cacciatore è tenuto obbligatoriamente a ri-consegnare presso gli uffici dell'ATCRC1 le fascette inamovibili inutilizzate, pena l'esclusione dai piani di selezione successivi; in ogni caso la mancata

consegna della fascetta inamovibile viene comunicata agli organi di polizia preposti al controllo del territorio affinché ne sia impedito ogni possibile improprio utilizzo.

Art. 17 Disposizioni sanitarie.

1. Tutti i capi abbattuti, sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria secondo le direttive diramate dai Servizi veterinari.
2. Il capo prelevato in attività di selezione è sottoposto alla normativa prevista in materia e tale fine il cacciatore di selezione è tenuto al prelievo dei campioni biologici richiesti.
3. La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.
4. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidermico, l'operatore di selezione deve darne immediata comunicazione all'ATC.
5. Gli operatori sono tenuti a presentare all'ATC, entro il termine previsto per la consegna delle schede di abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL.

Art. 18 Provvedimenti disciplinari

1. Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti articoli del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, determina l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei trasgressori.
2. Le sanzioni disciplinari vengono applicate con provvedimento motivato del Presidente dell'ATCRC1, sentito il comitato di gestione, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità in ragione della gravità delle violazioni accertate; le sanzioni si distinguono in ammonimento, sospensione temporanea e esclusione dal piano di selezione.
3. l'ammonimento consiste in un richiamo espresso all'osservanza delle disposizioni del presente disciplinare e di ogni altro atto avente natura cogente per l'esercizio

della caccia di selezione; la sospensione temporanea comporta il divieto di esercitare la caccia di selezione per un periodo di tempo variabile a seconda della gravità delle violazioni accertate; l'esclusione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione a operare in qualità di cacciatore di selezione presso l'ATC RC1 nonché l'esclusione dell'elenco dei cacciatori di selezione anche per i piani successivi a quello nel corso del quale la violazione è stata accertata.

A seguito della accettazione della richiesta di partecipare al piano di selezione dell'ATCRC1 per la specie cinghiale ogni cacciatore di selezione è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire all'ATCRC1 il "MODULO DI ACCETTAZIONE" con cui si impegna a osservare il presente disciplinare accettandolo in ogni sua parte (Allegato 2).

Art. 19 Sanzioni amministrative e penali

L'ATC RC1 assume l'obbligo di denuncia nei confronti di coloro che durante le attività di caccia di selezione si rendono responsabili di violazioni penali o amministrative.

Art. 20 Disposizioni finali

1. L'A.T.C. RC 1 declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di norme violate, eventuali problematiche relative alla loro inosservanza saranno a carico dell'operatore autorizzato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme vigenti in materia.